SVILUPPO LAVORO ITALIA NEL SNCC: DALLE REGOLE AI SERVIZI

Pillola informativa

Area «Nuove Competenze per le Transizioni»
Progetto «Innovare la Formazione Continua»
Linea «Governance e Comunicazione»

Piano Operativo Sviluppo Lavoro Italia PON GIOVANI, DONNE E LAVORO FSE + 2021 - 2027

COESIONE ITALIA 21-27 GIOVANI, DONNE E LAVORO
Cofinanziato dall'Unione europea
MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Indice

1. **Sviluppo Lavoro Italia nel SNCC: dalle regole ai servizi** **p. 2**

2. **Sviluppo Lavoro Italia – Funzioni e responsabilità nel DM 115/2024** **p. 4**

3. **I Centri DU-NA – Composizione, requisiti e ambiti di intervento nel DM 115/2024** **p. 6**

Rendere accessibili le opportunità di riconoscimento

Perché le persone possano valorizzare ciò che hanno imparato attraverso il lavoro, la formazione e le altre esperienze di vita, occorrono servizi accessibili, operatori preparati e organizzazioni capaci di applicare riferimenti comuni. È su questo terreno che si colloca il ruolo di Sviluppo Lavoro Italia nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze (SNCC).

Il DM 115/2024 individua Sviluppo Lavoro Italia come ente titolare delegato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), attribuendole compiti di regolamentazione, organizzazione e monitoraggio dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) nel proprio ambito di competenza. Queste funzioni si esercitano nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi del Sistema, all'interno del quadro di responsabilità e di vigilanza del Ministero.

Organizzare i servizi attraverso i Centri DU-NA

Un elemento centrale di questo mandato è la costruzione della rete dei "Centri Duale Nazionale per lo sviluppo delle competenze professionali", i Centri DU-NA. Sviluppo Lavoro Italia ne cura la titolazione attraverso l'iscrizione in un apposito elenco, articolato per settori economico-professionali, e assicura il monitoraggio e la vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi erogati.

I Centri sono costituiti in forma di partenariato e riuniscono soggetti della formazione, dell'istruzione, del mondo produttivo e dei servizi per il lavoro. Questa composizione permette di mettere in relazione conoscenze dei settori professionali, competenze formative e capacità di accompagnamento delle persone, creando le condizioni organizzative per l'erogazione dei servizi.

Alla responsabilità di Sviluppo Lavoro Italia nella regolamentazione e nell'organizzazione corrisponde quindi il ruolo dei Centri DU-NA come enti titolati a erogare i servizi. Il decreto prevede inoltre forme di raccordo con il sistema camerale e possibilità di collaborazione con gli altri enti titolari delegati e con i sistemi regionali, secondo le rispettive competenze e le condizioni previste.

Accompagnare gli operatori e sostenere la qualità

Il funzionamento dei servizi richiede anche strumenti condivisi e occasioni di apprendimento per chi li organizza e li realizza. Sviluppo Lavoro Italia concorre a questo obiettivo insieme a INAPP, attraverso un piano coordinato per l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione in materia di servizi IVC.

In questo lavoro si integrano il contributo tecnico-scientifico e metodologico di INAPP e quello operativo e organizzativo di Sviluppo Lavoro Italia. La collaborazione sostiene la comprensione degli standard, la preparazione degli operatori e lo sviluppo di strumenti che aiutino a tradurre le disposizioni del Sistema nelle attività quotidiane dei servizi.

Sviluppo Lavoro Italia partecipa inoltre al coordinamento promosso dal Ministero e, insieme a INAPP, lo supporta negli interventi di accompagnamento previsti quando emergono criticità nell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi.

Dall'accompagnamento alla sperimentazione

Le attività di accompagnamento offrono anche l'occasione per osservare come le disposizioni del decreto trovino applicazione in contesti diversi. Le sperimentazioni consentono di verificare strumenti e modalità di lavoro, individuare difficoltà ricorrenti e raccogliere elementi utili al miglioramento dei servizi.

In questa prospettiva si collocano le esperienze raccontate nella pillola dedicata alle sperimentazioni di Sviluppo Lavoro Italia. La loro lettura permette di approfondire come il supporto agli enti e agli operatori contribuisca alla progressiva attuazione del Sistema e alla costruzione di un patrimonio di soluzioni trasferibili.

Due schede per approfondire ruoli e funzioni

Le due schede che seguono presentano le attribuzioni di Sviluppo Lavoro Italia e le caratteristiche dei Centri DU-NA previste dal DM 115/2024, affiancando a ciascun contenuto il relativo riferimento normativo. Offrono così una base di consultazione per distinguere le responsabilità dei diversi soggetti e comprendere come si collegano nell'organizzazione dei servizi.

2. Sviluppo Lavoro Italia – Funzioni e responsabilità nel DM 115/2024

SVILUPPO LAVORO ITALIA	
È individuata ENTE TITOLARE DELEGATO per servizi di IVC delle competenze acquisite 1. in esito da interventi promossi MLPS o da propri enti vigilati nell'ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza ivi comprese le iniziative di mobilità transazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe misure finalizzate all'inclusione socio-lavorativa degli stranieri, anche appartenenti a gruppi vulnerabili 2. in funzione di quanto previsto per le professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4)	articolo 4 comma 1 lettera c)
È delegata, per il proprio ambito di competenza, ad adottare, entro nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto, un quadro regolamentare delle condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di IVC riferite alle qualificazioni di cui all'articolo 3, in conformità dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi definiti ai sensi decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, con il parere e il supporto tecnico metodologico dell'INAPP, la vigilanza preventiva su tutti gli atti disciplinari e regolamentari adottati dagli enti titolari delegati	articolo 4 comma 2 articolo 5 comma 10
Assicura la regolamentazione e l'organizzazione dei servizi IVC di titolarità del MLPS in conformità con gli standard minimi di sistema definiti nelle linee guida SNCC adottando e aggiornando periodicamente un elenco, articolato per settori economico professionali di cui all'allegato f) delle Linee Guida SNCC, di "Centri Duale Nazionale, per lo sviluppo delle competenze professionali" (di seguito Centri DU-NA), formalmente costituiti in forma di partenariati anche attraverso appositi accordi e composti secondo le specifiche date. I Centri DU-NA rappresentano, di fatto, gli enti titolati per i servizi di IVC di responsabilità di Sviluppo Lavoro Italia	articolo 5 comma 2 lettera c)

Partecipa agli incontri periodici promossi dal MLPS finalizzati a promuovere il coordinamento della programmazione dei servizi di cui al presente decreto con la programmazione regionale con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti altri titolari delegati ai sensi del presente decreto	articolo 11 comma 2
Identifica attraverso un apposito accordo con Unioncamere, d'intesa con il MLPS, le modalità di coordinamento e di raccordo operativo ed organizzativo, anche a livello territoriale, tra gli enti titolati appartenenti al sistema camerale e i Centri DU-NA	articolo 5 comma 8
Assicura il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di IVC erogati dai centri DU-NA e, a tal fine, redige e trasmette al MLPS una relazione annuale	articolo 6 comma 3
Predispone e aggiorna periodicamente di concerto con INAPP, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenze e delle attività in corso di svolgimento, un piano coordinato per l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione in materia di servizi di IVC, quali a titolo esemplificativo, seminari informativi, moduli di formazione a distanza e aggiornamento rivolti agli operatori dei servizi nonché la manualistica relativa alle specifiche tecniche e metodologiche dei servizi, ivi comprese le guide all'utilizzo e all'aggiornamento dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni	articolo 8 comma 5
Supporta il MLPS, insieme ad INAPP, nel caso in cui emergano, in sede di monitoraggio e di valutazione, criticità nell'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi dei servizi di IVC. In tal caso il MPLS ha facoltà di intervenire con specifici interventi di tutoraggio fatta salva la possibilità di intervento sostitutivo per i periodi di sospensione della delega o dell'autorizzazione nei casi di accertata difformità	articolo 10 comma 3
Partecipa agli incontri periodici promossi dal MLPS finalizzati a promuovere il coordinamento della programmazione dei servizi di cui al presente decreto con la programmazione regionale con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con gli enti altri titolari delegati ai sensi del presente decreto	articolo 11 comma 2

3. I Centri DU-NA – Composizione, requisiti e ambiti di intervento nel DM 115/2024

I CENTRI DU-NA	
I Centri Duale Nazionale sono organismi formalmente costituiti in forma di partenariati anche attraverso appositi accordi	articolo 5 comma 2 lettera c)
I Centri DU-NA devono comprendere almeno: i. un numero di enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale in almeno cinque Regioni e Provincie autonome di cui una Regione del Mezzogiorno o un ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative e che sia stato assegnatario dei relativi finanziamenti per almeno due annualità, anche non consecutive, negli ultimi tre anni; ii. almeno una istituzione formativa accreditata alla IeFP fra gli enti di cui al punto precedente; iii. almeno un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti – CPIA; iv. almeno un Istituto tecnologico superiore (ITS Academy); v. almeno un'impresa o loro associazioni anche in forma consortile o loro strutture formative collegate o di gruppo o di rete o un ente bilaterale o un organismo paritetico appartenenti a uno o più settori economico professionali, di cui all'allegato f) delle Linee Guida SNCC, per il quale si richiede l'iscrizione all'elenco; vi. un'agenzia per il lavoro o un ente autorizzato all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto legislativo n. 276/2003 o un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015. Per gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 2), i Centri DU-NA, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono prevedere almeno una associazione professionale in forma aggregata di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e, ove previsto per gli effetti della medesima legge, almeno un organismo di certificazione accreditato da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA	articolo 5 comma 3 e 4

I soggetti componenti i Centri DU-NA possono aderire ad un solo partenariato	articolo 5 comma 5
I Centri DU-NA, devono aver adottato, laddove applicabile, un modello organizzativo esimente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e devono aver concluso, o almeno avviato, un percorso di certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a UNI EN ISO-9001 nel settore EA37 o a ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione o a ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale o a ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica, o a ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento – requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti	articolo 5 comma 6
I Centri DU-NA possono rispondere alle esigenze di sostenibilità e ottimizzazione nell'organizzazione dei servizi da parte dei Fondi Interprofessionali e dei Fondi Bilaterali, fornendo loro i servizi di cui al decreto, previ appositi accordi	articolo 5 comma 7
Le modalità di coordinamento e di raccordo operativo ed organizzativo dei Centri DU-NA con il sistema camerale vengono definite da Sviluppo Lavoro Italia e Unioncamere con appositi accordi d'intesa con MLPS	articolo 5 comma 8
Per l'erogazione di servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA ovvero comprendere un soggetto componente in possesso del suddetto requisito.	articolo 5 comma 9
Possono essere autorizzati o accreditati dalle Regioni e dalle Provincie autonome per l'attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, di formazione professionale, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze	articolo 5 comma 11
Possono dare supporto operativo agli enti titolati (art.8 comma 3) all'individuazione di competenze in contesti non formali per il supporto operativo nei servizi di individuazione delle competenze	articolo 8 comma 4

Credits

Realizzazione: Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Area “Nuove Competenze per le Transizioni” – Progetto “Innovare la Formazione Continua” - Linea “Governance e Comunicazione” nell’ambito del Piano Operativo Sviluppo Lavoro Italia PON GIOVANI, DONNE E LAVORO FSE+ 2021-2027

Contenuti realizzati nell’ambito delle attività della Linea 1 del Progetto “Innovare la formazione continua”

Diritti: Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Licenza: Creative Commons - CC BY-NC-ND 4.0

Aggiornamento: Ottobre 2026

COESIONE ITALIA 21-27 GIOVANI, DONNE E LAVORO | Cofinanziato dall’Unione europea | MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI | Sviluppo Lavoro Italia